

**Cineca Consorzio Interuniversitario**

Sede legale amministrativa e operativa: via Magnanelli n. 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)

C.F. 00317740371 - P. IVA 00502591209

Tel. +39 051.6171411 - Fax +39 051.2130217 - e-mail agbs@cineca.it - PEC agbs@pec.cineca.it

*Altre sedi operative:*Via R. Sanzio, 4 - 20090 Segrate (MI)
Tel. +39 02.269951Via dei Tizi, 6/B - 00185 Roma
Tel. +39 06.444861Via Medina, 40 - 80133 Napoli
Tel. +39 081.5593711

G00027	SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE	
RUP: Arch. Massimo Mauri	
CHIARIMENTI	
Con la presente si forniscono le risposte alle richieste di chiarimento pervenute entro il:	
22/10/2020	

Q1	Con riferimento alla procedura in oggetto, per quanto concerne l'art. 17 del Capitolato Tecnico Amministrativo, in cui si dice che l'aggiudicatario dovrà accettare la nomina a Responsabile del trattamento dei dati, segnaliamo che la specificità dell'attività posta in essere dal broker (ad esempio consulenza sui rischi, negoziazione del prezzo e collocamento dei predetti rischi sui mercati assicurativi) dovrebbe guidare la scelta rispetto al ruolo da assumere nella gestione dei dati personali, secondo la normativa ad oggi vigente, deponendo a favore dell'inquadramento dello stesso come Titolare autonomo del trattamento e ciò in virtù sia delle specifiche attività svolte dall'intermediario assicurativo, che di quanto recentemente disposto dal Garante della Privacy sul tema della corretta veste giuridica delle Imprese di Assicurazione (cui la figura del broker viene assimilata per analogia di attività svolta) ad essere nominate Titolari del trattamento dei dati. Il broker, al fine di poter correttamente svolgere il suo ruolo di intermediario nell'interesse del Cliente, necessita, infatti, di un grado di autonomia operativa ampio, che è possibile ottenere solo attraverso la qualifica di Titolare. Inoltre, l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa non può in alcun modo formare oggetto di delega da parte del soggetto che affida tale servizio (presupposto di una nomina a Responsabile), in quanto la stessa può essere svolta esclusivamente da soggetti specializzati e sottoposti ad una disciplina di settore. Ciò peraltro trova ulteriore conferma nei due provvedimenti emessi dal Garante ("Ruolo soggettivo dell'impresa assicurativa nell'ambito dei bandi di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi" e "Esonero dall'informativa in ambito assicurativo c.d. catena assicurativa") dal cui combinato disposto si ricava che ai fini della qualificazione di un soggetto quale titolare o responsabile del trattamento, è necessario valutare, caso per caso, la specificità dell'attività posta in essere, non rilevando a tal fine la modalità con la quale avviene il trasferimento dei dati. L'attività di intermediazione assicurativa, come noto, è disciplinata da una specifica normativa primaria e secondaria (artt. 1882 ss. c.c.; D. Lgs. n. 209/2005 Codice delle assicurazioni; Regolamento IVASS n. 40/2018) che ne riserva l'esercizio ad operatori specializzati che operano sotto la vigilanza di un'Autorità di controllo (IVASS). Precisiamo altresì che la base giuridica legittimante il trasferimento dei dati può essere rinvenibile nell'art. 6, par.1, lett. b), del Regolamento stesso (trattamento necessario per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte). Ipotesi, questa, che rende evidente come un eventuale trattamento effettuato a fini diversi da quelli di intermediazione assicurativa (es. marketing) sia a noi precluso pena la violazione degli obblighi contrattuali, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Alla luce di quanto sopra, vi chiediamo gentilmente di confermarci che il broker aggiudicatario verrà nominato quale Titolare Autonomo del Trattamento dei dati.
R1	Si conferma quanto richiesto. In ogni caso eventuali opportune modifiche saranno apportate in sede di definizione del contratto con l'aggiudicatario nel rispetto del GDPR.
Q2	Essendo interessati a partecipare alla procedura in forma RTI si chiede conferma che i requisiti di cui al punto 3 dell'Avviso Pubblico debbano essere posseduti dalla mandataria.
R2	I requisiti di cui ai punti 3, lett. a) e 3, lett. b), punti 1 e 2, devono essere posseduti da tutti i membri del RTI costituendo. I restanti requisiti devono essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria.

Q3	Essendo interessati a partecipare alla procedura in forma RTI si chiede conferma che le dichiarazioni di cui al punto 6 dell'Avviso debbano essere rese sia dalla mandataria che dalla mandante.
R3	Tutte le dichiarazioni devono essere rese e sottoscritte da tutti i membri del RTI costituendo.
Q4	Essendo interessati a partecipare alla procedura in forma RTI si chiede conferma che la documentazione di cui sopra possa essere inoltrata dalla mandataria per conto della costituenda RTI.
R4	Sì conferma quanto richiesto.